

SOCIETÀ DI PERSONE

17 ottobre 2024

Sintesi

La riunione ha trattato vari aspetti della disciplina delle società di persone, evidenziando in particolare la distinzione tra le diverse tipologie di società, come la società semplice, la società in nome collettivo e la società in comandita semplice. È stata discussa la rilevanza dei conferimenti e la loro correlazione con la ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci. Si è sottolineato che, in assenza di specifiche indicazioni contrattuali, i conferimenti si presumono uguali tra i soci. Inoltre, è stata analizzata la questione delle società occulte e irregolari, evidenziando le implicazioni legali e patrimoniali in caso di crisi d'impresa. Infine, è stata menzionata l'importanza dell'atto costitutivo e dei suoi elementi essenziali per la validità della società.

Capitoli

La divisibilità degli utili nelle società di persone avviene con l'approvazione del rendiconto, a differenza delle società di capitali dove è necessaria una richiesta.

L'articolo 2263 stabilisce che gli utili e le perdite si presumono proporzionali ai conferimenti, e se non specificati, si presume che siano uguali.

Se il contratto stabilisce solo la parte di ciascun socio nei guadagni, si presume che determini anche la partecipazione alle perdite, creando una presunzione di eguaglianza tra utili e perdite.

Si tratta di presunzioni, il che significa che le parti possono disciplinare diversamente i rapporti tra conferimenti, utili e perdite.

L'imprenditore occulto è colui che opera all'esterno come imprenditore apparente, mentre l'imprenditore occulto è il vero beneficiario dell'attività.

La società di fatto emerge da comportamenti protratti nel tempo, non da un contratto formale, e può essere riconosciuta ex post.

L'atto costitutivo di una società deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge per essere iscrivibile nel registro delle imprese.

Le norme sui conferimenti in proprietà e in godimento stabiliscono garanzie e rischi differenti per i soci.

L'oggetto sociale definisce l'attività d'impresa e limita i poteri di rappresentanza degli amministratori.

Si distingue tra oggetto sociale primario e secondario, dove il primo è l'attività principale e il secondo comprende attività accessorie necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Trascrizione

Avendo completato la parte introduttiva delle società, adesso oggi possiamo occuparci di cominciare ad analizzare le società di persone. Le società di persone, come abbiamo detto la volta scorsa, sono tre, rispettivamente la società semplice, la società in nome collettivo e la società in comandita semplice. Come, diciamo, vi ho rappresentato nell'ultima lezione dal punto di vista della tipologia, cioè dei caratteri tipologici che rappresentano il minimo comune denominatore di ciascuna società, Possiamo dire che mentre la società semplice, la società in nome collettivo non presentano elementi tipologici caratterizzanti ma soltanto una distinzione, quindi costituiscono dei tipi irrisiduali quando i soci non decidono di utilizzare, decidono di individuare uno specifico tipo di società da utilizzare ma si distinguono tra loro funzionalmente al fatto che queste società possono svolgere alternativamente la società semplice solo attività civile agricole e la società invece in nome collettivo attività commerciale quindi funzionalmente al fatto che l'esercizio collettivo di un'attività economica sia a via natura commerciale o agricola avremo, se i soci non hanno provveduto a identificare un tipo specifico, una società semplice, una società in nome collettivo mentre dal punto di vista topologico la società in accomandita semplice si caratterizza per la presenza di due categorie di soci rispettivamente gli accomandanti e gli accomandatari l'uno dei quali l'accomandante è un socio a responsabilità limitata e l'altro è invece un socio a responsabilità illimitata ma che in funzione del fatto che appunto deve, anzi è obbligato a gestire la società ha anche ciò impedisce che il socio accomandante, in ragione della sua responsabilità limitata, possa in qualche maniera svolgere attività di gestione della società appena la decadenza dalla responsabilità limitata. Poi vedremo meglio il regime della responsabilità del socio accomandante e i problemi conseguenti alla violazione del cosiddetto divieto di immistione. Detto questo, avviamo l'indagine circa la Costituzione della società. Allora, qui dobbiamo partire da un punto molto importante e cioè il fatto che l'articolo 2251 dice che le società, la società semplice e noi tratteremo la disciplina della società semplice insieme alla disciplina della società in nome collettivo perché il sistema della disciplina delle società di persone è così strutturato che la disciplina che opera per tutte le società di persone è quella prevista per la società semplice Poi per la società in nome collettivo e la società in comandita semplice vi sono alcune disposizioni che introducono delle norme modificative rispetto alla disciplina base, quindi quando noi trattiamo la disciplina della società semplice non facciamo altro che trattare però anche tutta la disciplina delle società di persone fatto a salvo le norme

derogatorie che poi naturalmente vedremo riguardanti gli altri due tipi, la collettiva e la comandita. Quindi il punto di partenza è l'articolo 2251, da dove si dice che per costituire una società non è prevista una forma, intesa come la necessità di una forma specifica, se non quella che deriva dalla natura dei beni conferiti, con il che noi potremmo ipotizzare e per lungo tempo è stato così, che le società di persone possano, in assenza per esempio di conferimenti di beni immobili o di beni immobili registrati, possono avvenire addirittura senza alcun atto formale, il che sicuramente è possibile, vedremo poi le caratteristiche che hanno questi tipi di società, ma sicuramente non possono in questa maniera essere scritti nel registro delle imprese e abbiamo visto che la disciplina della società semplice e delle attività civili implica anche per queste l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, superando il regime precedente della pubblicità notizia contemplato prima dell'introduzione della legge del 2001, la 228, che è la legge sull'agricoltura, nella quale espressamente è previsto l'obbligo di iscriversi per le società agricole e quindi per le società semplici nel registro delle imprese. Però la Costituzione della vincolata, in realtà. È. Relativamente possibile oggi, perché spiego la tecnicità che può non apparire così evidente in prima battuta. Oggi il soggetto giuridico per poter svolgere un'attività d'impresa Oltre che alla rispondenza degli elementi civilistici, deve rispondere naturalmente anche all'adempimento dei caratteri tributari. In particolare, per poter entrare nella circolazione del traffico giuridico, deve essere un soggetto IVA, cioè un soggetto che applica le imposte sul valore aggiunto. per ottenere la partita IVA è necessario iscriversi al registro delle imprese quindi al netto di attività che possono in qualche maniera e non vedo quali siano se non attività quasi di mero godimento che potrebbero essere estranee alla logica dei meccanismi della fatturazione e quindi dei meccanismi di ascrizione alle prestazioni dell'imposto sul valore aggiunto sostanzialmente non è concettualmente molto difficile che vi sia una realtà operante nel mondo giuridico che non sia scritta nel registro delle imprese, perché non potrebbe ottenere una realtà associativa che non possa operare nel mondo giuridico, quindi in realtà oggi risulta estremamente complicato fare in modo che vi siano società che non sono anche iscritte nel registro delle imprese. Però noi, siccome queste categorie esistono e all'ero concettualmente, anche se nella pratica vanno via via estinguendosi, dobbiamo distinguere alcune fenomenologie che si caratterizzano in maniera del tutto particolare. quindi noi dobbiamo parlare, distinguere, o meglio analizzare il fenomeno delle società di fatto delle società occulte delle società irregolari. E. Delle società apparenti Perché queste categorie sono importanti da un punto di vista, se non altro, concettuale? Perché il loro riflesso non è tanto rilevante dal punto di vista della disciplina del comune andamento delle società, però ha un rilievo nell'ambito della disciplina della crisi di impresa. Perché? Per ragioni che adesso cercherò di spiegarvi, nei casi in cui si verifichi un fenomeno di crisi d'impresa quindi quello che una volta si chiamava fallimento vengono in luogo delle regole che danno risalto sotto forme differenziate allo svolgimento in comune di un'attività d'impresa e quindi è irrilevante conoscere questo tipo di differenziazioni perché in questa maniera voi vi rendete conto cosa potrebbe succedere laddove per le ragioni che poi vedremo, un'attività svolta in comune con le modalità che poi vi descriverò, senza però avere poi evidenza dal punto di vista dell'iscrizione del registro delle imprese di questo tipo di situazione. Allora, il primo esempio, il più importante, perché quello che ha avuto nel corso del tempo maggiore rilevanza anche

di ordine quantitativo è il caso della società di fatto. Come voi sapete il fenomeno dei rapporti di fatto comprende segmenti molto estesi del diritto, perché la società di fatto è una delle plurime declinazioni dei rapporti di fatto, ci sono rapporti di lavoro di fatto, ci sono rapporti finanziari di fatto, rapporti di fatto ce ne sono di svariati tipi perché con questo, diciamo, nome si identificano quelle situazioni nelle quali l'evidenza del rapporto giuridico non è determinata dall'esistenza di un contratto, ma l'esistenza deriva da un comportamento protratto e definito nel corso del tempo che consente Ex Post di riqualificarlo poi e dopo sulla scorta del tipo di appartenenza. Faccio questo esempio tanto per darvi l'esempio. Supponiamo che due persone tutti i giorni, per le ragioni più diverse e inspiegabili, si trovino nel negozio di proprietà di uno di essi e svolgano l'attività di compraventa che sono le calzature. Per cui uno di queste persone compra le scarpe, l'altro le vende dentro un negozio, stanno sempre assieme, alla fine della giornata si dividono gli utili della giornata, quando comprano le scarpe da vendere dentro al negozio si dividono l'importo per poter finanziare questo tipo di attività e così via. Questa situazione che dal punto di vista operativo non è immediatamente una società, perché questi soggetti tra loro non si sono messi d'accordo per svolgere una società e poi l'hanno viato, ma prima hanno svolto l'attività e poi dopo è emerso tutta questa serie di regole applicate da loro per fare in modo che, diciamo sostanzialmente, si formasse quegli elementi che sono individuabili come gli elementi propri di una società a essenza dell'articolo 2247, cioè in altri termini che ci siano più persone, che svolgono in comune un'attività, sicuramente la compravendita di scarpe è un'attività, che mettono insieme delle cose mettono insieme i soldi per comprare le scarpe stesse, uno di loro mette a disposizione il godimento del locale dove vendere le scarpe e si dividono i risultati perché in questa maniera ci sono tutti gli elementi quindi questa società esistente la constatiamo come tale perché dopo un po' di tempo che questo comportamento si porta, constatiamo che ricorrono tutti gli elementi della società, di una società Quindi è un riconoscimento, come diceva giustamente Sacco, sempre ex post, perché la società di fatto non può esistere ex ante, perché il comportamento conclusivo delle parti può solo essere rilevato dopo che questo comportamento sia realizzato. E per giunta, perché si forme un patrimonio comune, perché ci si dividano gli utili, è necessario che il comportamento sia interato nel corso del tempo per una certa durata, che può essere anche limitata alla operazione economica che si deduce in società. È il caso della società Onius Negozi. Prendiamo una società in cui due persone mettono assieme i propri soldi per comprare una partita di banane e poi rivenderla. Questa è una società di fatto che opera per lo svolgimento di un solo atto, cioè l'acquisto e la successiva rivendita di una partita di banane. È una società che però per tutto il tempo della sua durata svolge unicamente quell'attività, quindi a sua volta è un imprenditore ma è sicuramente una società di fatto. la società di fatto presenta alcune caratteristiche perché proprio perché deriva da un comportamento concludente delle parti non può essere scritta nel registro delle imprese e soprattutto non può essere documentata da un atto perché altrimenti non sarebbe la società di fatto ma deriverebbe da un contratto e quindi ricadrebbe in un'altra fattispecie che tra poco vedremo quindi il concetto di società di fatto è quella società che emerge in conseguenza del comportamento protratto nel corso del tempo da parte dei patiscienti, che integra gli elementi costitutivi di una società. Senza che però ricorra né un contratto scritto, né una patruccione specifica, verbale, da parte dei soci di fatto, in ordine alla costituzione

della società. E quindi, in conseguenza di queste caratteristiche, deve essere necessariamente rilevata, esposta. La società occulta invece è una fattispecie più interessante perché come ho già detto per corripetimento all'ipotesi quindi rilevata, ex post, assenza contratto, rilevanza comportamenti perché essi danno luogo, sono loro che danno luogo alla, diciamo, rilevanza della società. La società occulta invece è un caso molto interessante, perché la società occulta non è altro che un'evoluzione dell'imprenditore occulto, no? Quindi qui la figura di riferimento è l'imprenditore occulto. Come ricorderete, l'imprenditore occulto era quella figura per cui in apparenza operava un determinato soggetto quello che appunto tecnicamente viene chiamato imprenditore apparente che in realtà però è un istitore segreto di un soggetto appunto l'imprenditore occulto che però è il beneficiario finale dell'attività d'impresa. Ciò si verifica perché nel mondo esterno può operare un soggetto senza spendere il nome del soggetto, l'imprenditore occulto, che risulta beneficiario finale dell'attività imprenditoriale. quindi nella ipotesi, nel caso base dell'imprenditore occulto noi abbiamo un soggetto che appare all'esterno come un imprenditore apparente ma che in realtà è l'istitore di fatto di un imprenditore occulto che invece i terzi non percepiscono come esistente la situazione della società occulta in qualche maniera è l'evoluzione di questo tipo di situazione perché noi abbiamo due tipi di situazioni che fanno riferimento al ruolo occulto della società o del socio. La prima situazione che noi possiamo avere è quella per cui, che è proprio quella tipica dell'impresa, della società occulta, è quella in cui vi è un imprenditore occulto e un imprenditore apparente cioè una situazione nella quale all'esterno noi abbiamo la percezione che vi sia un soggetto che opera nella qualità di imprenditore individuale ma in realtà questi due soggetti quello che non si vede all'interno e quello che si vede all'esterno l'imprenditore sono collegati tra loro da un vincolo societario cioè in altri termini si sono reciprocamente vincolati ad apportare beni alla società e a realizzare un'organizzazione i cui risultati vengono divisi tra loro. Quindi supponiamo, tanto per continuare nell'esempio precedente, che vi sia un soggetto che sembra un negozio individuale di scarpe ma in realtà, per esempio, i soldi per poter comprare la merce vengono forniti dall'imprenditore occulto e alla fine della giornata l'imprenditore occulto si presenta al negozio e si divide con quello che sta dentro il negozio, che sembra l'imprenditore individuale, i risultati economici dell'attività. Mettiamo anche che l'imprenditore occulto sia lui il proprietario dei muri del negozio e ci faccia stare dentro l'imprenditore apparente senza fargli pagare l'affitto perché in quel modo concorre con la messa a disposizione e il godimento del bene a realizzare il patrimonio, il fondo comune che costituisce la base per poter avviare la società. Quindi noi all'esterno abbiamo un'impresa individuale, in realtà il vincolo societario tra l'imprenditore occulto e quella parente fa sì che questa società tra loro sia una società occulta cioè tale perché all'esterno noi non abbiamo l'evidenza della sua esistenza sicuramente una società, per le ragioni che vedremo, una società occulta è una società irregolare e normalmente una società occulta, però potrebbe in astratto, ma molto difficilmente accadere così, è anche una società non di fatto, cioè non è una società di fatto perché normalmente il legame occulto, il legame societario occulto, è documentato da un atto scritto che regola i rapporti tra l'imprenditore apparente e l'imprenditore occulto. L'altra fattispecie che riguarda il tema in generale della società occulta è quella invece un po' più complessa in cui vi è. Vi sono per esempio due soci che generano una società all'esterno in questo caso invece che avere un imprenditore apparente abbiamo

una società apparente perché all'esterno effettivamente abbiamo la A e B per esempio A e B e S e C ok? supponiamo che però questa società abbia un socio che non si vede all'esterno e che non è contemplato che è il socio C il socio C è il socio occulto della società apparente, società AB apparente. Perché è rilevante questa disposizione, cioè è rilevante questa situazione? Perché nell'ambito della disciplina della crisi di impresa e ancora in precedenza nell'ambito della disciplina del fallimento era previsto che nell'ambito del fallimento, adesso parlo del fallimento ma mi riferisco anche all'ipotesi della crisi d'impresa, di una società, la società che fallisce, della quale si scoprono successivamente dei soci come nel caso del socio occulto che viene scoperto successivamente, si può estendere il fallimento della società e dei suoi soci anche al socio scoperto successivamente. Quindi che cosa succede? Che soprattutto in ambito fallimentare comunque nell'ambito della crisi d'impresa, è rilevante il vincolo societario occulto, perché in questa maniera si può estendere il fallimento o comunque la responsabilità patrimoniale del socio che non compariva all'esterno, in modo tale da estendere la platea dei patrimoni messi a disposizione dei creditori sociali allo scopo del loro soddisfacimento. quindi questa situazione dell'impresa, scusate, della società occulta e del socio occulto di società palese sono rilevanti perché ha una notevole ricorrenza nella pratica, il pari della società di fatto, quindi quando parliamo di società occulte abbiamo presenti due fenomeni quello della società occulta in senso stretto con il socio imprenditore apparente e socio occulto l'impresa di società apparente. La società irregolare è invece una fattispecie ancora diversa dalle due precedenti, anche se spesso ricorrente, come vi dicevo, nell'ipotesi di società occulte. La società irregolare non è altro che la società che è stata costituita al pari di una comune società ma che non è stata iscritta nel registro delle imprese. Il concetto di irregolarità è determinato dal fatto che è stata omessa l'iscrizione al registro delle imprese. Quindi è stato omesso il fenomeno cosiddetto pubblicitario. Quindi questo caso è rilevante perché riguarderà tutte le ipotesi nelle quali vi è un rapporto societario documentato per iscritto oralmente, se nel caso molto astrano non ci sia nessun bene, diciamo che abbia la necessità per essere trasferito alla società di un atto, diciamo di un documento scritto e al contrario i soci per svariate ragioni non abbiano provveduto a iscrivere la società nel registro delle imprese quindi sia rimasta sostanzialmente fuori dal perimetro della meccanismi pubblicitari contemplati appunto per le imprese commerciali quindi commentali soggetti al registro della registrazione il caso delle società irregolari era molto molto frequente con le società cosiddette immobiliari prima appunto dell'obbligo di iscrizione anche delle società semplici nel registro delle imprese quindi sostanzialmente prima del 2001 perché queste società potevano operare non dovendo diciamo altro che diventare intestatari di un bene quindi sostanzialmente non avendo poi necessità di entrare nel traffico giuridico e potevano tra virgolette diciamo operare senza necessità poi di procedere alla iscrizione del registro dell'impresa. Ovviamente, come vi dicevo prima, questa fattispecie tende a estinguersi e a non esistere più proprio per le ragioni che vi dicevo prima. Perché? Uno, perché anche per le società agricole è stato previsto l'obbligo di iscrizione del registro dell'impresa. due, anche per le società che vogliono comunque svolgere un'attività commerciale direttamente e c'è necessità di avere l'iscrizione del registro imprese per ottenere la certifica di documentazione fiscale per poter operare nel mondo giuridico, quindi questa fattispecie tende ad andare ad esaurimento. Ultima fattispecie, quella più complessa, è quella della società apparente. In

questo caso entriamo nel novero di cosiddetti rapporti giuridici apparenti. il cui altro fenomeno che probabilmente avrete preso in considerazione è il caso della rappresentanza parente, cioè il caso nel quale un soggetto sembra operare come mandatario, come procuratore di un altro, ma in realtà non è legato a questo soggetto da alcun rapporto giuridico, quindi in realtà opera impropriamente. E quindi il problema della rappresentanza parente è quello più specificatamente della possibilità di fare in modo che gli effetti giuridici dell'atto compiuto dal rappresentante apparente siano riferibili al suo mandante. Nel caso della società apparente invece è un problema analogo perché è un problema di rappresentazione o meglio di percezione nel mondo di una situazione alla quale in realtà non corrisponde un rapporto societario. Supponiamo per esempio che, sempre continuiamo con l'altro esempio di scampo, che due persone stiano dentro un negozio e rispettivamente vendano ciascuno le proprie scarpe e ciascuno compra il magazzino per conto proprio ciascuno si tiene i ricavi l'immobile dove svolgono l'attività è in comunione tra i due, prendiamo il caso marito e moglie, faccio l'esempio in questo caso i terzi quando entrano non si rendono conto pensano che le due persone lavorino assieme e che tutto quello che c'è nel negozio faccia parte del patrimonio comune, del fondo comune e che alla sera si dividano gli utili, ma così non accade se però questa attività va in crisi o come si diceva prima fallisce Perl, siccome ha rappresentato ai terzi una situazione che sembrava una società subisce il rischio, almeno subiva il rischio della fallibilità perché era una società che pur non esistendo, i terzi avevano senza colpa creduto esistente. Quindi laddove la rappresentazione irrealistica di un fenomeno. questo parlo dell'ambito naturalmente commerciale, dell'ambito imprenditoriale la rappresentazione fallace di un fenomeno non corrispondente alla realtà induce il terzo a ritenere esistente quella situazione allora ricadiamo nell'ambito dei rapporti giuridici apparenti tra i quali quello societario consentiva anche la fallibilità della società, dell'apparente società, perché tale non era in realtà non era tale che i terzi avevano percepito esistere pur non esistendo. Quindi questo è un caso di prevalenza della rappresentazione incolpevole di una situazione da parte del terzo che entra in relazione con determinati suoi soggetti che svolgono un'attività imprenditoriale, che come tali subiscono il rischio dell'erronea percezione che si trasmettono ai terzi circa l'attività che stanno compiendo. fallisce la società, non è che falliscono uno o tutti, fallisce la società considerata come società apparente Quindi poi per estensione falliscono i singoli soggetti, quali coimprenditori della società apparente, ma teoricamente non dovrebbe essere trattata tale perché non esistendo la società dovrebbe poi porsi un problema di fallibilità del singolo soggetto, cosa che invece non accadeva data la rappresentazione che i terzi si facevano dell'esistenza di un fenomeno societario. Quindi ci sono stati numerosi casi, c'è tutta una letteratura sulla società e la fallibilità della società parente, molto interessante, oggi naturalmente molto più complicata perché il regime della crisi dell'impresa non rende così evidente o rende molto difficile la possibilità della configurazione della società parente, però è comunque un fenomeno che in astratto potrebbe verificarsi. perché accede a quella fenomenologia di situazioni nelle quali la percezione che il terzo ha della situazione non corrisponde alla realtà di fatto e che nel caso di specie non integra gli elementi della società perché non ricorrono gli elementi previsti dall'articolo 2247 per costituire una società e quindi per generare per generare una società occorre un documento questo documento viene chiamato tecnicamente atto costitutivo il

contenuto dell'atto costitutivo non è disciplinato tanto nella società semplice che non ha questo tipo di non contiene questo tipo di disciplina ma lo abbiamo nell'ambito della disciplina della società in nome collettivo in particolare nell'articolo 2295 Perché è importante il contenuto dell'atto costitutivo? Perché per poter iscrivere una società nel registro delle imprese e quindi come abbiamo visto anche una società semplice, per le ragioni che vi ho esposto prima, occorre che il soggetto che registra la società, il conservatore del registro delle imprese, verifichi nell'atto l'esistenza di tutti gli elementi che sono contemplati nell'articolo 2295. Se quegli elementi non ci sono, la società non è iscrivibile e quindi l'atto deve essere rettificato. diciamo perché ripercorri in questa maniera un elemento che vi ho già detto la volta scorsa ma che qui riproduco è che oggi l'atto non privo di sottoscrizione autenticata, l'atto pubblico non è iscrivibile perché come vi ho detto sulla base della legge Mancino oggi è necessario che per iscrivere un registro dell'impresa e anzi perché il notaio iscriva il registro dell'impresa e perché lui che procede in questo modo si è necessario, per ragioni legate alla verifica della circolazione della ricchezza, quindi per ragioni che noi oggi definiremo antireciclaggio, che l'atto sia redatto nella forma della scrittura privata di autenticanza dell'atto pubblico. Quindi gli elementi che io vi descriverò tra breve devono essere contenuti in un atto poiché in realtà a cui formazione concorre la figura del notaio. Quali sono gli elementi, descriviamo brevemente, che ci devono essere in questo atto? Anche perché questo ci serve per chiarire alcuni elementi particolari che poi andremo ad analizzare successivamente. Particolari regimi di quello che viene rappresentato nell'atto costitutivo diventano poi rilevanze ai fini della disciplina contrattuale. Allora, il primo elemento è dato dalle figure dei soci, cioè dall'identificazione dei soci. Questo è tipico di qualunque atto giuridico perché negli atti giuridici normalmente, anzi usualmente, vengono indicate le parti dell'atto, quindi in realtà l'articolo numero 1 del 2195 non fa altro che elencare diciamo la figura dei soci. Ora l'addizione richiama o almeno fa intendere, ma così non è, che la società di persone debba essere costituita da persone fisiche, perché si parla di nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza dei soci e quindi fa pensare di essere una persona fisica. In realtà non è più così perché oggi come vi ho detto, essenze dell'articolo 2361, anche le persone giuridiche possono concorrere alla costituzione di società di persone, quindi la lettura del numero 1 deve essere integrata dal fatto che nel caso in cui Costituente sia una società, un'altra società di persone, oppure una società di capitali, devono essere sostituiti gli elementi identificativi con quegli elementi identificativi propri di una società, quindi la ragione o denominazione sociale la sede e eventualmente gli altri elementi identificativi rappresentati dal numero di iscrizione del registro dell'impresa, perché all'iscrizione del registro dell'impresa fa luogo l'attribuzione di un numero che peraltro corrisponde al numero di partita IVA della società, quindi c'è sempre corrispondenza tra numero di iscrizione del registro dell'impresa e partita IVA della società iscritta. Oltre questa identificazione, diciamo, della parte, quindi del socio, senso persona fisica o persona giuridica, il primo elemento che deve essere indicato è la ragione sociale. La ragione sociale non deve essere, diciamo, confusa né con il nome della società né con la ditta. Perché non ci deve essere questa confusione? perché la ragione sociale è il nome della società per come è iscritta nel registro delle imprese per come risulta dalla identificazione operata dai soci ma non è detto che nel mondo esterno la società ho pericolo sotto la sua ragione sociale perché potrebbe

operare attraverso una ditta. E. Normalmente la ditta non è altro che l'indicazione del nome del luogo dove svolta l'attività commerciale cioè dell'insegno del negozio oppure la ditta può derivare da una derivazione conseguente alla perdita della ragione sociale della natura di ragione sociale. Vi faccio un esempio, supponiamo che una attività economica fosse svolta da due fratelli. Diciamo che questa attività economica era costituita dalla società fratelli rossi SNC. Quindi in origine la ragione sociale di quella società di persone era fratelli rossi. I fratelli rossi muoiono e vengono sostituiti dalle figlie dei fratelli rossi, dalle figlie, dai generi, insomma dagli eredi dei fratelli rossi, che mettiamo si chiamino bianchi e verdi. Allora la società avrà come ragione sociale fratelli bianchi di rossi e verdi. No. Scusate, fratelli rossi, di bianchi e verdi, ma opererà nel mondo esterno con la vecchia ditta, quindi opererà come fratelli rossi. Quindi noi all'esterno avremo una ditta rappresentata dalla fratelli rossi, avremo una ragione commerciale, una ragione sociale rappresentata, cioè il nome della società, rappresentata dalla indicazione più esatta del fatto che quella ditta è una ditta derivata, cioè quella ragione sociale è composta da una ditta derivata rappresentata dall'ex ragione sociale dell'originaria società successivamente integrata dall'ingresso dei soci eredi dei soci originari. Inoltre è possibile, e qualche volta è accaduto, che una società operasse con un nome commerciale diverso dalla ragione sociale per esempio ipotizzate che una società abbia un prodotto molto famoso che si chiama pinco pallino per dire però il nome della società che lo commercializza la ragione sociale della società che lo commercializza è invece sbirulino Allora, la società si chiama Smirulino, ma il prodotto che viene commercializzato, quindi il nome commerciale sotto il quale opera, è appunto Pinko Pallino, e quindi noi vediamo Pinko Pallino. È il caso, per esempio, adesso questo accade molto spesso, molto più frequentemente, l'utilizzo di nomi commerciali, da parte delle società. Per esempio, voi vedete il nome di certi prodotti, ma non sapete che dietro quei prodotti in realtà c'è una società che ha un nome totalmente diverso. Quello è un'applicazione, più che altro, dell'utilizzo di marchi specifici sotto l'ombrello di una ragione, in quel caso di una denominazione sociale diversa. C'era nel passato, adesso non c'è più, una società di assicurazioni che si chiamava adesso non mi ricordo più il nome della ragione sociale della società di assicurazione, ma operava nel mondo assicurativo col nome di Italia Assicurazione. Il nome commerciale era Italia Assicurazione, ma invece il nome sotto la quale operava e la ragione sociale, la denominazione sociale meglio, era diversa. Questo qui è, vedete, un'applicazione del cosiddetto principio del nome commerciale. E quindi si può avere un nome, tra virgolette, nome sociale che è diverso dalla ragione sociale. Siccome la società opera nel mondo attraverso i propri soci, che come poi vedremo quando analizzeremo il problema della rappresentanza e della gestione, sono anche tendenzialmente tutti i soci della società, delle società di persone, deve essere indicato quali fra i soci hanno l'amministrazione della società e la relativa rappresentanza. qua anticipo un concetto che vedremo meglio successivamente che diciamo distingue o meglio specifica in maniera differenziale il concetto di amministrazione dal concetto di rappresentanza l'amministrazione è un concetto più complessivo più esteso perché riguarda sia il compimento degli atti interni all'organizzazione aziendale che tecnicamente viene chiamata anche gestione e che potrebbe non avere nessuna espansione o nessuna rappresentazione all'interno dell'azienda sociale. Pensate per esempio al socio che si occupa di organizzare la produzione, di organizzare il magazzino, di organizzare i turni di lavoro e così via.

Quest'attività si estrinseca unicamente nei confronti delle unità aziendali e all'interno del perimetro aziendale. Non ha a che fare coi terzi. Questa è un'attività di gestione interna della società. però l'amministrazione comprende anche il compimento di atti all'esterno della società e questo è il potere di rappresentanza, cioè il potere di compiere atti nei confronti dei terzi, di natura attiva che di natura passiva e perciò si chiamerà rappresentanza attiva se riguarda atti compiuti nei confronti dei terzi o passiva se compiuti dai terzi nei confronti della società e quindi la capacità di vincolare la società nelle relazioni esterne con le altre persone. Quindi l'amministrazione è il complesso di tutto questo, che si estrinseca nella rappresentanza e nella gestione. Ci possono essere dei casi in cui anche la rappresentanza non ha poi, alla rappresentanza non conseguono poteri di gestione. Questo lo vedremo essere molto frequente nell'ambito delle società di capitali. Il luogo dove la società viene costituita è il luogo dove ha la sede della società. Come vi dicevo, la società potrebbe avere quelle che vengono chiamate sedi secondarie, cioè altri luoghi dove viene svolta l'attività della società. Questi luoghi potrebbero assumere la dimensione sia di un luogo con rapporti dei terzi sia un luogo che non ha rapporti con i terzi. Pensiamo al caso di una società che ha la propria sede, che so, in via dei Cagnana, ma il proprio stabilimento in via Pinco Pallino, oppure lo stabilimento, che so, a Bari. Bene, quello stabilimento a Bari è una sede secondaria, ma la sede primaria è a Bergamo in via dei Cagnana. Quindi abbiamo una sede primaria e una sede secondaria. Come vi dicevo quando abbiamo parlato dell'istitore, la sede secondaria è obbligata al pari della sede principale a essere iscritta nel registro delle imprese e alla sua testa deve essere posto un istitore. Questa situazione deriva principalmente da ragioni di carattere storico, nel senso che siccome una volta lo svolgimento di attività lontana dalla sede principale era particolarmente complesso, allora si voleva realizzare attraverso i meccanismi pubblicitari una sorta di possibile più facile accesso alla pubblicità commerciale da parte dei terzi perché a quel tempo l'accesso nell'idea del codificatore del 42 era un accesso fisico quindi a quel tempo non c'era ovviamente l'informatica, io non potevo accedere da mare il registro delle imprese di Bergamo ma dovevo andare, avrei dovuto, perché a quel tempo poi il registro non c'era neanche ancora avrei dovuto andare nel registro delle imprese di mare e consultare fisicamente i dati cartacei. Quindi il fatto che ci fosse un registro, una sede secondaria e una locale iscrizione rendeva più agevole la consultazione dei dati relativi a quella società perché erano in quel luogo. Oggi ovviamente questi principi hanno meno rilevanza, ma la disposizione è rimasta. L'ulteriore elemento di grandissima importanza è rappresentato dall'oggetto sociale. Cos'è l'oggetto sociale? L'oggetto sociale non è altro che l'attività d'impresa che la società vuole svolgere. Quindi sostanzialmente l'oggetto sociale coincide con il concetto di attività d'impresa che si vuole svolgere nella società. Il concetto di oggetto sociale è molto importante dal punto di vista organizzativo, sia per ragioni organizzative ma anche per ragioni funzionali. Per esempio, l'oggetto sociale è il limite, nell'ambito della società di persone, ai poteri di rappresentanza degli amministratori. per cui se io per esempio ho una società la quale una società di persone che si occupa per esempio della commercializzazione di metalli ferrosi e vado da qualcuno per comprarmi un'astronave ovviamente sto agendo al di fuori dell'oggetto sociale e questo potrebbe limitare nell'ambito della società di persone il mio potere di rappresentanza ma dall'altro lato comporterebbe sicuramente che io sto comprendo un atto estraneo all'oggetto sociale come tale sindacabile

da parte degli altri soci, i quali hanno voluto e hanno consentito di entrare in società con me perché intendono svolgere in comune quella determinata attività di imprenditoriale contemplata dall'oggetto sociale. Un altro elemento fondamentale dato dal fatto che l'oggetto sociale esprime il perimetro delle attività che la società può compiere e quindi in qualche maniera vincola l'attività della società all'interno di quel perimetro. Per esempio se io per esempio un'attività si esaurisce perché l'oggetto sociale è irrealizzabile e quindi diciamo la società si dovrebbe sciogliere è evidente che l'oggetto sociale e la sua formulazione sono determinanti a capire se c'è una o meno una causa di scioglimento quindi l'oggetto sociale ha una funzione strategica perché individua l'elemento diciamo fondativo dell'attività d'impresa che si estrinseca nell'elemento materiale costituito dall'azienda che la società conduce. Ora, il concetto di oggetto sociale aveva nel passato anche altre ricadute più estese perché in qualche maniera toccava dei temi relativi alla possibilità per esempio di compiere determinati atti oppure non compierli. Oggi l'oggetto sociale ha riacquisito una grande rilevanza soprattutto in relazione all'esercizio del diritto di recesso, perché come voi sapete sia nelle società di persone che nelle società di capitali il diritto di recesso può ricorrere laddove la società cambia il proprio oggetto sociale, quindi cambia la propria attività. e quindi è importante come viene formulato l'oggetto sociale ecco che vengono in luogo diverse distinzioni che non sono di carattere giuridico ma prevalentemente di carattere pratico perché c'è proprio una tecnica redazionale che individua, organizza l'oggetto sociale con determinate modalità. In particolare abbiamo la distinzione tra oggetto sociale primario e oggetto sociale secondario. Cosa vuol dire? Normalmente l'oggetto sociale primario è l'oggetto sociale che viene rappresentato per primo nella clausola che contiene l'oggetto sociale e quindi come tale è, diciamo in qualche maniera, immediatamente visibile per dire l'oggetto sociale primario della società che si occupa di produzione di bulloni è la produzione di bulloni siccome però per compiere questa attività possono essere necessari il compimento di altre attività di carattere ancillari si parla di attività accessorie o di oggetto sociale secondario per esempio ad esempio Supponiamo che l'attività di produzione di bulloni comporti anche la produzione di scarti ferrosi che io poi compravendo. Allora diciamo che l'attività è costituita dall'oggetto sociale e dalla commercializzazione degli scarti ferrosi di lavorazione. Qui il primo sarà l'oggetto sociale primario e il secondo l'oggetto sociale secondario. Se però dico che per lo svolgimento dell'oggetto sociale potrò compiere tutte le operazioni finanziarie e immobiliari necessarie e sufficienti per attuare l'oggetto sociale, avrò creato le cosiddette attività accessorie, cioè quelle attività che sono funzionali alla realizzazione dell'oggetto sociale. però tutto questo rientra nell'oggetto sociale ovviamente quell'oggetto sociale va interpretato perché diciamo ha delle specificità e quindi per capire esattamente quali sono i limiti dell'oggetto sociale andrò analizzato molto attentamente. Tenete conto che nel corso degli anni a seguito di regole, di leggi di carattere speciale Alcune attività devono essere svolte con un oggetto sociale formulato con determinate caratteristiche. Pensate all'attività bancaria, all'attività assicurativa, ma ce ne sono molte altre perché in realtà moltissime attività hanno dei vincoli particolari. Ad esempio, nessuno lo penserebbe mai, ma tutte le attività economiche legate al termalismo, cioè allo svolgimento di attività termali, sono oggetto di una legge sulle terme che prevede determinati vincoli alla possibilità di indicare come attività termale nell'oggetto sociale delle società. Quindi anche lì

ci saranno delle previsioni. Pensate all'oggetto sociale delle società tra professionisti o tra avvocati. hanno tutte delle specificità, per cui in realtà poi per singoli tipo di attività ci sono degli oggetti sociali che sono ormai un pochetto standardizzati, perché tengono conto delle caratteristiche che il legislatore ha introdotto nella legislazione di questo settore e quindi ne tengono conto. L'altro elemento molto determinante, perché si collega all'articolo 2247 e rappresenta la composizione del patrimonio, del fondo comune che ci deve essere nella Costituzione delle società, il mettere assieme conferiscono beni e servizi per l'esercizio in comune. Quindi c'è la necessità di mettere assieme qualcosa per appunto svolgere l'attività. Appunto questi sono i conferimenti e quindi bisogna andare a vedere qual è la disciplina dei conferimenti e, come dice la norma, e poi vedremo perché è importante questa cosa, il valore ad esse attribuito e il modo di valutazione. Siccome, e questo è un elemento dipendente dal concetto di conferimento, siccome vedremo nelle società di persone tra i beni conferibili ci sta anche la il lavoro segue che rappresenta un'entità conferibile anche la prestazione d'opera da parte del socio e quindi sempre l'articolo 2195 ha cura di precisare che poi vedremo perché è stata introdotta poi anche questa disposizione, le prestazioni a cui sono obbligati i soci d'opera, cioè in che cosa consiste la prestazione del socio che non conferisce denaro o altri beni, ma conferisce la propria prestazione personale. E. Poi funzionalmente, poi vedremo che c'è una correlazione diretta, le norme secondo le quali devono essere divisi gli utili e le perdite tra i soci. quindi quella ulteriore componente, quell'ulteriore declinazione della nozione di contratto di società che è la divisione degli utili ma siccome queste società comportano anche il rischio illimitato per i soci come vengono distribuite tra i soci le perdite dell'attività e in ultimo la durata della società stessa che come vedremo ha un ruolo significativo perché e si incide su numerose problematiche relative allo svolgimento dell'attività sociale. sia perché ne definisce laddove possa essere condotta sine die la possibile durata dall'altro lato perché per esempio rappresenta un elemento determinante quando si ha modo di analizzare il tema della responsabilità, scusate, del rapporto tra il creditore personale del socio e la società a cui il socio partecipa in ragione all'escursione eventuale dei crediti. Il. Socio personale, scusate, il creditore personale del socio vanta nei confronti del socio stesso quindi ci sono tutte delle regole che sono caratterizzate, che sono fortemente incise. Dalla. Logica di durata del rapporto societario adesso vediamo, avviamo, dopo aver avviato, aver descritto scusate i gli elementi che devono concorrere nella formazione dell'atto costitutivo avviamo l'analisi di ciascuno di questi elementi, cioè vediamo che cosa ci interessa analizzare per ciascuno di essi il primo che viene naturalmente al netto di quelli che abbiamo già visto relativi alla ragione sociale che vedremo sulla ragione sociale perché poi ci sono qualche rigola speciale che noi dovremmo considerare vediamo anzitutto il tema dei conferimenti dei soci cioè quindi la formazione del fondo comune, del patrimonio comune dei soci stessi qui è molto interessante questa disciplina perché ci sono delle regole intanto relative sia ai conferimenti ma ci sono anche delle regole molto importanti con riferimento alla relazione che c'è tra il conferimento e il regime degli utili e delle perdite, quindi è importante analizzare bene questo tipo di situazione perché poi dopo ci servirà anche per analizzare il tema della ripartizione degli utili e delle perdite e in talone circostanze anche in relazione al funzionamento, alle regole relative esclusione del socio dalla società. Allora, qui dobbiamo partire da un presupposto fondamentale, cioè che c'è una regola nell'ambito della

disciplina delle società di persone che espressamente riconosce che possono essere conferite, cioè quindi possono venire a far parte del patrimonio della società, anzi meglio del fondo comune della società, tutte le entità che siano valutabili economicamente. o meglio ancora, e qui dobbiamo prendere in considerazione una specifica norma che è l'articolo 2253 secondo comma che dice una cosa molto più, ancora più estesa e anche più importante che voi ricordiate. E. Cioè che sono conferibili, la formulazione della norma è diversa ma questo è il significato quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale quindi ciò significa che noi nel valutare ciò che è conferibile non abbiamo dei vincoli di carattere legale ma abbiamo una destinazione funzionale alla realizzazione dell'oggetto sociale quindi possiamo in astratto conferire qualunque entità qualunque bene materiale o immateriale di qualunque natura purché esso sia funzionale a poter realizzare appunto l'oggetto sociale Perché è estremamente importante, diciamo, questo elemento? Perché sostanzialmente apre la possibilità nelle società di persone, cosa che vedremo non accade alla società dei capitali, a poter conferire pressoché ogni cosa, perché di fatto qualunque elemento, anche perché naturalmente abbia una correlazione con l'attività che si intende svolgere, è funzionale a questo tipo di risultato. ma soprattutto sono funzionale questo tipo di risultato anche beni che in apparenza o che in astratto potrebbero anche considerarsi non rilevanti ad esempio in giurisprudenza si è riconosciuto l'abbissibilità del conferimento del proprio nome come elemento che rappresenta, può rappresentare che cosa? una conoscibilità, un'intreccia sul mercato e quindi un avviamento commerciale implicito quindi per esempio il conferimento del nome è patologicamente riconosciuto ma è riconosciuta anche per esempio il conferimento della responsabilità io sono una persona particolarmente ambiente e conferisco la mia responsabilità, cioè quindi do ai terzi la considerazione, la possibilità di considerare come rilevante ai fini della garanzia patrimoniale della società il conferimento della responsabilità personale del socio. Potrei conferire una garanzia, potrei conferire dei beni che sono per esempio Magari non nell'interesse di un qualunque operatore, ma l'interesse per esempio per quella specifica società. Pensate al caso dell'autorizzazione a valersi di una banda di trasmissione per una radio o per una televisione. Oppure pensate al caso del conferimento delle quote latte per un'azienda di produzione casearia. e così via. Potrei fare mille esempi di cose che possono essere di interesse per la società, naturalmente, purché abbia quel tipo di oggetto sociale. È chiaro che il conferimento delle quote latte in una società che si occupa di appunto razzi, di missili per la cosa lunare non incarna questo tipo di realtà anche se, tra virgolette, la sua trasformazione in denaro può rappresentare un modo per integrare un oggetto sociale, perché io allora me ne venderò e con il ricavato comprerò quegli altri beni che mi possono interessare per lo svolgimento dell'attività sociale. Il tema dei conferimenti è importante perché sostanzialmente il legislatore ci dà anche un regime di questi conferimenti. In alti termini ci spiega come funzionano le garanzie che il socio deve dare quando fa un determinato tipo di conferimento. Come voi sapete, garanzie è il concetto che deriviamo dalla disciplina dei contratti. Nei contratti tipici si sono le garanzie della parte contrattuale, in particolare, e vedremo che questa particolare rilevanza, le garanzie del venditore e del compratore. Quando voi sapete la disciplina della compra-vendita sapete che ci sono delle garanzie che il venditore dà all'acquirente in ordine, per esempio, all'assenza di vizio occulto, all'assenza del fatto che il bene sia di proprietà di quel determinato socio, le

vizioni. Quindi il legislatore che cosa fa? Fa una distinzione tra del titolo attraverso il quale viene compiuto il conferimento. Se il conferimento avviene in natura, scusate, di cose in natura, cioè a titolo di proprietà, quindi il titolo col quale io trasferisco il bene, allora a quel punto la disciplina che io applicherò alle garanzie e ai vizi della cosa conferita sarà quella della compravendita mentre se io conferisco quel determinato bene a titolo di godimento cioè il bene rimane mio ma la società lo può utilizzare allora il conferimento sarà retto dalle regole per quanto attiene i vizi e i rischi sarà retto dalle regole proprie della locazione e questo principio l'abbiamo espresso nell'articolo 2254 per quanto riguarda i beni perché l'articolo 2254 ci dice per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione. Queste due norme sono molto importanti anche perché non si applicano soltanto alle società di persone. ma attraverso il richiamo operato dalle correlative norme in materia di conferimenti nelle società di capitali sono applicabili anche nelle società di capitali. Cosa vuol dire che c'è la garanzia per il rischio, per il passaggio dei rischi è regolata dalle norme sulla società? Significa che, scusate sulle norme del conferimento in proprietà Significa che cosa? Che io quando vado a conferire un determinato bene corro un rischio che si ha nella compravendita quindi se il bene non è trasferito alla società e perisce allora che cosa succede? succede che io sarò inadempiente all'obbligo di conferimento e quindi il rischio del conferimento ricadrà su di me perciò nell'ipotesi in cui io mi trovassi a conferire un bene, questo bene conferissi prima, proprietà, e questo bene perisse prima che io procedesse al conferimento, a quel punto dovrai o conferire un pari valore di denaro o conferire un altro bene, altrimenti sarai da benempiente al contratto di società e potrai essere escluso. Se invece il bene è stato trasferito e poi viene meno, perché non so c'è un terremoto allora a quel punto la società è lei che corre il rischio perché lei che subisce appunto il rischio della perdita del bene che gli è stato conferito diversamente accade nel conferimento in godimento perché nel conferimento in godimento la proprietà resta al soggetto e trasferisco soltanto l'utilizzazione del bene allora in quel caso se il bene viene meno sarò io conferente in godimento a correre il rischio della perdita del bene perché a questo punto per superare il problema dovrò mettere a disposizione un altro bene equivalente che la società possa utilizzare altrimenti diventerà nuovamente responsabile per l'inadempimento all'obbligo di conferimento Garanzie per i vizi, garanzie per i vizi come voi sapete nell'ambito della compravendita noi abbiamo la disciplina del vizio occulto e del vizio palese che si sostanzia, diciamo qua semplifichiamo molto, si sostanzia nella necessità, nella tempestività per poterlo trasferire come rischio sul conferente della sua riconoscibilità quindi io il vizio occulto ho più tempo per poterlo scoprire e il vizio palese invece lo devo subito comunicare e quindi se la società per ipotesi non si accorge o meglio si accorge di un vizio occulto ma si dimentica di segnalarlo oppure c'è un vizio palese ma non lo segnala ovviamente scaduti i termini di decadenza per la constatazione del vizio la società sarà decaduta e non potrà più contestare alcunché al conferente, oppure il contrario. Nella locazione ovviamente non parliamo di vizi perché il bene non viene trasferito in proprietà e quindi il locatore può, l'unica cosa che deve garantire è il pacifico utilizzo del bene che obbligo che peraltro deve essere garantito anche dal conferente in natura a titolo di proprietà perché il conferimento in proprietà presuppone l'altra garanzia tipica della

compravendita che è la garanzia per evizione, cioè di garantire che io non ho venduto prima ad altri quel determinato bene. e che quindi quella che sto facendo è una doppia vendita, no? Quindi che io conferisco un bene che ho già trasferito ad altri. Perché in ogni caso, appunto, io avrei un tema legato al, diciamo, al rischio, al vizio della evizione del bene perché il terzo potrebbe andare dalla società e chiedere che il bene sia restituito a lui in luogo della società che lo ha ricevuto in conferimento. Questa disciplina si applica al conferimento di beni perché per quanto invece riguarda il conferimento dei crediti è prevista una norma apposita che è il 2255 Qui abbiamo l'interazione della disciplina del conferimento con la disciplina della cessione del credito. Perché abbiamo questo tipo di interferenza? Perché si applicano alla disciplina del conferimento del credito le stesse tematiche che noi possiamo regolare nel caso di cessione del credito stesso. Come voi ricorderete, dalle vostre nozioni privatistiche, le cessioni possono avvenire, almeno in linea di principio, poi naturalmente ci sono regimi che possono combinare le due cose, o prosolvendo o prosoluto. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che sostanzialmente il cedente, il credito, garantisce o non garantisce il cessionario circa il fatto che il terzo debitore pagherà quel credito. E' la cosiddetta garanzia di solvenza, che è presente nella cessione pro solvendo, non è presente nella cessione pro soluto. Nella cessione pro soluto io trasferisco il rischio a favore del mio cessionario del credito. Mentre nella cessione Pro Sol Vendo il rischio resta carico del cedente il quale sarà chiamato a pagare il cessionario laddove non vi provveda il terzo debitore che è stato ceduto all'acquirente del credito da parte di me cedente al credito. Siccome appunto io devo garantire che quel conferimento abbia una sua consistenza economica alla società, garantirò o non garantirò la società in relazione alla solvibilità del debitore il cui credito è stato conferito in società. Qual è normalmente il riflesso della garanzia o meno sul credito? Anzitutto è un tema di valore, perché normalmente il credito meno garantito vale meno e quindi come tale il conferimento di credito non garantito ha un meno valore. Ma soprattutto potrò modulare all'interno della disciplina del conferimento dei crediti fino a che soglia procedere a garantire eventualmente quel determinato bene, quindi non applicherò tel che è la regola del prosoluto ma applicherò le garanzie previste appunto dall'articolo 2267 che dice che sostanzialmente il terzo ha diritto, accessionario del credito, ha diritto a rivalersi nei confronti del cedente nella misura in cui è stato garantito dal cedente stesso quindi per esempio supponiamo che io abbia un credito di 100 che offra una garanzia di 40, il terzo non paga, non è che devo pagare 100 alla società dovrò pagare unicamente 40, cioè quanto io ho garantito deve essere incassato e quindi probabilmente la stima del valore del credito conferito terrà conto di questa minor garanzia che il terzo ha concesso alla società Ecco, è molto importante perché per fare questi conferimenti io devo attribuire un valore, no? Quindi in particolare nel conferimento dei crediti quello che diviene rilevante è se c'è la cessione pro soluto, cioè il conferimento con garanzia pro soluto, pro solvendo perché in una certa misura io avrò necessità di garantire che effettivamente quel valore economico che ho attribuito alla società esiste. In caso diverso il valore economico del mio conferimento sarà più basso. Ora, prima di andare ad analizzare la disciplina degli utili e delle perdite che normalmente viene trattata dopo, io invece normalmente la tratto insieme ai conferimenti per una ragione molto semplice perché vi è una norma che rappresenta uno snodo tecnico tra la disciplina dei conferimenti e la disciplina degli utili. Perché se voi prendete... Allora, anzitutto, scusate, faccio un passo indietro perché

ho dimenticato di fare questa precisazione, ovviamente l'articolo 2195, numero 16, i conferimenti di ciascun socio. Questa norma vi deve essere integrata nell'articolo 2253 che dice il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale quindi vedete la doppia rispondenza delle due disposizioni l'atto costitutivo mi dice quali conferimenti e io devo eseguire i conferimenti che sono previsti nell'atto costitutivo ma importante è sempre il secondo comma dell'articolo 2253 perché dice che Se i conferimenti non sono determinati, cioè se non si dice il valore di questi conferimenti, cioè in altri termini se non si precisa nell'atto costitutivo il valore ad essi conferiti ed il modo di valutazione come prevede l'articolo 2295 numero 6, che cosa succede? Succede che si presume che siano obbligati a conferire in parti uguali fra loro. Quindi se io non dico niente. Il Conferimento di ciascun socio sarà uguale agli altri. Quindi noi abbiamo due fattispecie nel 2253. La prima fattispecie La prima fattispecie presuppone una valutazione dei conferimenti e quindi sostanzialmente attua il disposto dell'articolo 2295 numero 6 che ci dice quanto valgono i singoli conferimenti la seconda fattispecie contenuta nel 2253 è invece quella per cui non c'è la valutazione e quindi qual è la conseguenza? conferimenti uguali tra i soci questa disposizione, questo principio di equivalenza noi lo dobbiamo leggere in parallelo ad un'altra disposizione che è quella relativa rispettivamente o meglio quella principale all'articolo 2262 e all'articolo 2263 la prima è la norma relativa agli utili e la seconda quella relativa alla ripartizione agli utili e alle perdite, speriamo che sia visibile poi cerchiamo di renderla più così voi la potete vedere meglio cosa si dice? che salvo patto contrario, vedete il 2262 ciascun socio ha diritto a percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto quindi la divisibilità consegue alla predisposizione del rendiconto di esercizio adesso entriamo nella discussione molto complicata per cui siamo in presenza di un utile che non è che Rable ma è automatico, cioè mentre l'utile delle società di capitali deve essere richiesto dopo l'approvazione della distribuzione, della sua distribuzione nelle società di persone ai sensi del 1962, l'utile entra, diviene di pertinenza del socio immediatamente con l'approvazione del rendiconto. Ma l'aspetto importante lo abbiamo nel 2263, perché questa norma contiene due principi che si collegano alla disciplina dei conferimenti. Il primo elemento riguarda la divisione degli utili che dice le parti spettate ai soci dei guadagni e delle perdite si presumono proporzionali al conferimento e finisce se il valore dei conferimenti non è determinato nel contratto essi si presumono uguali. Quindi, articolo 2263 secondo com, utili, sono in proporzione ai conferimenti si presumono, quindi contiene due regole, si presumono in proporzione ai conferimenti se i conferimenti non sono valutati si presumono uguali vedete che la disciplina degli utili è uguale alla disciplina dei conferimenti perché le due norme sono speculari il 2363 è uguale al 2253 a secondo comma perché in questo caso si dice che se non c'è una previsione del conferimento di ciascun socio i conferimenti si presumono uguali quindi il concetto di eguaglianza del 2253 si riflette nel 2263 primo comma con riferimento agli utili e le perdite ma quello che, diciamo, l'ulteriore principio è espresso dall'articolo 2263,3. Questa disposizione cosa ci dice? Ci dice che se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni alla stessa misura si presume che determina la partecipazione delle perdite quindi si crea una presunzione di eguaglianza tra utili e perdite quindi vedete che le tre disposizioni sono collegate perché qui abbiamo la disciplina dei conferimenti Qui abbiamo la disciplina degli inutili e qui abbiamo la disciplina delle perdite Perché è

importante? Perché ho sottolineato che si tratta in tutti i casi di presunzione. Perché ovviamente trattandosi di presunzione noi potremmo disciplinare in misura diversa, in modo diverso, questo tipo di relazione tra conferimenti utili e perdite. quindi che cosa potrò fare per esempio potrò dire che io ho conferito 100 il mio socio ha conferito 10 ma gli utili ce ne dividiamo 50 e 50 quindi faccio saltare e disciplino su base volontaria la disciplina della distribuzione degli utili e potrai di conseguenza determinare che per esempio la sopportazione delle perdite è pari ai conferimenti quindi io sopporto 100 e l'altro sopporta 10 quindi scardinare l'equivalenza del rapporto tra utili e perditi recuperando il rapporto tra conferimento utili e perdite così come potrei disciplinare che le perdite sono addirittura attribuite in misure diverse per esempio io ho conferito 100 ma sopporto 80 delle perdite e l'altro ho conferito 10 ma sopporta 20 delle perdite ok? Perché questo? Perché appunto sono presunzioni e quindi rappresentano quello che gli americani chiamano essere regole di default, regole che si applicano quando non è stata introdotta nell'atto costitutivo della società una regola volontaria, una regola convenzionale tra le parti diversa dalla presunzione. Quindi io potrei non scrivere niente nel contratto sociale e allora applicherei il principio che vi ho descritto, ma potrei anche scegliere una disciplina differenziale tra conferimenti, quindi prevedere che per esempio i soci conferiscano tra loro in maniera non equivalente, quindi non diretta, ma che abbia un trattamento sugli utili delle perdite diverso dal trattamento dei conferimenti e quindi introdurrei una regola volontaria, una regola convenzionale rispetto alla regola invece diciamo di default che io rilevo essere presente nella disciplina convenzionale delle società di persone. Scusate, mi devo fermare con leggero anticipo e proseguiamo poi domani mattina perché devo fare un'altra lezione in un altro posto e quindi ci devo andare per fare questa lezione e quindi mi fermo un po' prima. Domani proseguiamo su questo tema.